



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 12/05/2025)

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali
m.brichese@regione.veneto.it

MASAF
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
f.bongiovanni@politicheagricole.it

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
gabientto.affarigenerali@governo.it

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico
dupre.eugenio@minambiente.it
PNA@pec.minambiente.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

IIZZSS

CEREP c/o IZS Umbria e Marche
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Dip. Protezione civile Dip. Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it
marco.leonardi@protezionecivile.it

Comando Carabinieri per la tutela della Salute
Comando Carabinieri Organizzazione per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
carabinieri@carabinieri.it
carabinieri@pec.carabinieri.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0010990p@pec.gdf.it

Associazioni di categoria settore suinicolo

FNOVI
ANMVI
SIVEMP

E,p.c. Segreteria del Ministro

Ufficio di Gabinetto

DGSA Uff. 1,2,3,6 e 8
DGISAN Uff. 2Uff. 2

Oggetto: Trasmissione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 4/2025.

Si trasmette in allegato l'Ordinanza n. 4/2025, recante Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, del Commissario Straordinario per la peste suina africana Dott. Giovanni Filippini.

Il presente invio effettuato ai fini dell'obbligo di comunicazione alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del Decreto Legge, 17 febbraio 2022, n.9, modificato dall'art.29 della legge, 10 agosto 2023, n.112.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si prega di dare massima diffusione alla presente e si porgono cordiali saluti.

Roma, 04/08/2025

Il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana
*Giovanni Filippini**

Giovanni
Filippini
04.08.2025
10:47:46
GMT+02:00



*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
(DPCM 12/05/2025)

ORDINANZA n. 4/2025

Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023 n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024 n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario Straordinario per la peste suina africana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'08 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario Straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario Straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visto il Decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e s. m. i.;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Visto il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028" e s.m.i., predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023 n. 112, art.29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Vista la Comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione ("orientamenti sulla PSA");

Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s. m. i.;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale";

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2023, n.152;

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legge n. 9/2022 il Commissario Straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonché la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella "Road map" concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione Europea;

Ritenuto pertanto necessario e urgente rimodulare alcune misure contenute nell'ordinanza commissariale n. 3/2025 con particolare riferimento alle attività da porre in essere nella zona di riduzione di densità del cinghiale di cui all'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 3/2025 ;

DISPONE:

Art. 1

(Zona di riduzione della densità del cinghiale)

1. Ad eccezione delle porzioni di territorio in restrizione ai sensi del Reg. (UE) 2023/504, nelle Unità di gestione (UDG) e, laddove non sono presenti UDG, nei comuni che ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale di cui all'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 3/2025, in deroga all'articolo 18 della Legge 157/92 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1 settembre 2025 al 1 febbraio 2026. Le UDG e i comuni di cui al presente comma sono riportati nell'allegato 1 alla presente ordinanza. Le regioni e le province autonome comunicano al Commissario straordinario eventuali modifiche delle suddette zone entro il 25 agosto 2025.
2. Le regioni e le province autonome possono concordare con il Commissario straordinario specifiche modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 sulla base di particolari esigenze o caratteristiche territoriali.

Art. 2

(Target di abbattimento)

1. Le regioni e le province autonome i cui territori ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale individuano per ciascuna UDG di cui all'allegato 1 i target di abbattimento che devono corrispondere ad almeno il 150% degli abbattimenti effettuati nella stagione venatoria precedente. Laddove la zonizzazione corrisponde ai confini amministrativi dei comuni e nelle aree protette il target di depopolamento corrisponde ad una densità obiettivo zero.
2. I target di abbattimento possono essere raggiunti anche attraverso il controllo faunistico ai sensi della Legge 157/1992.
3. Le regioni e le province autonome comunicano al Commissario Straordinario i target di abbattimento individuati per ciascun territorio entro il 25 agosto 2025.

Art. 3

(Campionamento)

1. Tenuto conto che la zona di riduzione della densità non ricade nelle zone di restrizione le modalità

operative descritte nell'Allegato I dell'Ordinanza 3/2025 non sono obbligatorie. Tuttavia i capi abbattuti devono essere testati per la PSA e *Trichinella spp.* e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.

2. L'autorità competente locale può autorizzare cacciatori formati dalla stessa ad effettuare i campionamenti previa applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni.

3. I campionamenti e i relativi risultati devono essere registrati nel sistema informativo SINVSA attraverso la compilazione delle relative schede di campionamento oppure attraverso le modalità indicate nella nota DGSAF prot. n. 10443 del 19/03/2024.

Art. 4
(Modifica Ordinanza 3/2025)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 dell'Ordinanza 3/2025 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Il depopolamento in tale zona deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti. Sono autorizzate le forme di controllo faunistico del cinghiale che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la cerca con veicolo, girata con un massimo di 3 cani e 15 persone. Altre forme di controllo potranno essere autorizzate dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

I capi abbattuti in attività venatoria e di controllo, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalla norma. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1, della tracciabilità dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992."

2. Il comma 3 dell'articolo 4 dell'Ordinanza 3/2025 è sostituito dal seguente:

"3. Le attività di controllo faunistico di cui al presente articolo sono coordinate dal Commissario Straordinario e sono svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Nella zona soggetta a restrizione I possono prendere parte alle azioni di depopolamento anche operatori con residenza venatoria nella zona ma residenza anagrafica altrove purché in zona indenne. Tutto il personale che svolge attività di depopolamento nelle zone soggette a restrizione e zona CEV, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall'ACL. Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV e nelle zone indenni. L'attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con il metodo alla "cerca" con veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché

fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1."

3. il comma 7 dell'articolo 16 dell'Ordinanza 3/2025 è sostituita dal seguente:

"7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m. e i. e nella Zona CEV, al fine di consentire ai Reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza a campione, prevista dal decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi Reparti territoriali del CUFAA, secondo modalità da definirsi, i seguenti dati:

*a) programmazione settimanale di ogni attività venatoria e di controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente le modalità operative e il personale coinvolto. Ove presenti sistemi di comunicazione in tempo reale tra le diverse figure coinvolte non è necessaria la programmazione.
b) rendicontazione settimanale delle attività di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo."*

La presente ordinanza si applica a decorrere dal 4 agosto 2025 e fino al 28 marzo 2026 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 04.08.2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Giovanni Filippini*

Giovanni
Filippini
04.08.2025
10:50:42
GMT+02:00



*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12.2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegato 1

Elenco UDG ricadenti nella zona di riduzione della densità del cinghiale

REGIONE	Codice UDC
Emilia-Romagna	ATCPR03 PR3 D2
Emilia-Romagna	ATCMO02 7G
Emilia-Romagna	ATCMO03 4E
Emilia-Romagna	ATCMO03 9N
Emilia-Romagna	ATCMO03 7L
Emilia-Romagna	ATCMO02 5E
Emilia-Romagna	ATCRE03 1C
Emilia-Romagna	ATCMO03 6H
Emilia-Romagna	ATCRE03 3C
Emilia-Romagna	ATCPC04 NV unico
Emilia-Romagna	ATCRE01 3P
Emilia-Romagna	ATCMO03 5G
Emilia-Romagna	ATCMO03 3C
Emilia-Romagna	ATCPR01 PR1 D1
Emilia-Romagna	ATCPR02 PR2 D2
Emilia-Romagna	ATCPR03 PR3 D1
Emilia-Romagna	ATCRE02 1P
Emilia-Romagna	ATCRE03 4C
Emilia-Romagna	ATCRE03 2C
Emilia-Romagna	ATCRE01 4P
Emilia-Romagna	ATCRE03 5C
Emilia-Romagna	ATCRE04 2M
Emilia-Romagna	ATCRE02 2P
Emilia-Romagna	ATCMO03 8M
Liguria	ATC SV2 1
Liguria	ATC SV2 2
Liguria	ATC SV2 4
Liguria	CA SV4 1
Piemonte	ATC CN4 1
Piemonte	ATC CN4 2
Piemonte	ATC CN4 6
Piemonte	ATC CN4 7
Piemonte	ATC CN4 8
Piemonte	ATC CN4 9
Piemonte	ATC CN4 10
Piemonte	ATC CN4 11

Piemonte	ATC CN4 12
Piemonte	ATC CN4 13
Piemonte	ATC BI1 1
Piemonte	ATC BI1 10
Piemonte	ATC BI1 11
Piemonte	ATC BI1 2
Piemonte	ATC BI1 3
Piemonte	ATC BI1 4
Piemonte	ATC BI1 5
Piemonte	ATC BI1 6
Piemonte	ATC BI1 9
Piemonte	ATC BI1 8
Piemonte	ATC CN5 1
Piemonte	ATC CN5 16
Piemonte	ATC CN5 2
Piemonte	ATC CN5 25
Piemonte	ATC CN5 3
Piemonte	ATC CN5 4
Piemonte	ATC AT1 1
Piemonte	ATC AT1 2
Piemonte	ATC AT1 8
Piemonte	ATC AT1 3
Piemonte	ATC AT1 4
Piemonte	ATC AT1 10
Piemonte	ATC AT1 5
Piemonte	ATC AT1 11
Piemonte	ATC AT1 6
Piemonte	ATC AT1 7
Piemonte	ATC AT1 14
Piemonte	ATC NO2 2
Piemonte	ATC NO1 2
Piemonte	CA VCO1 1
Piemonte	CA VCO1 4
Piemonte	CA VCO1 5
Piemonte	ATC AL1 7 B
Piemonte	ATC AL1 4 C
Piemonte	ATC AL1 6 C
Piemonte	ATC AL1 10 A
Piemonte	ATC AL1 4 D
Piemonte	ATC AL1 7 A
Piemonte	ATC AL1 4 E

Piemonte	ATC TO2 2
Piemonte	ATC TO2 6
Piemonte	ATC TO1 9
Piemonte	ATC TO1 10
Piemonte	ATC TO1 7
Piemonte	ATC TO1 8
Piemonte	ATC TO1 5
Piemonte	ATC TO1 6
Piemonte	ATC TO1 3
Piemonte	ATC TO1 1
Piemonte	ATC TO1 2
Piemonte	ATC TO1 14
Piemonte	ATC TO1 15
Piemonte	ATC TO1 11
Piemonte	ATC TO1 13
Piemonte	ATC TO1 12
Piemonte	ATC TO5 1
Piemonte	ATC TO5 2
Piemonte	ATC TO5 5
Piemonte	ATC TO5 6
Piemonte	ATC TO5 9
Piemonte	ATC TO5 7
Piemonte	ATC TO5 8
Piemonte	ATC TO5 10
Piemonte	ATC TO5 11
Piemonte	ATC TO5 12
Piemonte	ATC TO5 13
Piemonte	ATC CN3 8
Piemonte	ATC CN3 9
Piemonte	ATC CN3 7
Piemonte	ATC CN3 5
Piemonte	ATC CN3 3
Piemonte	ATC CN3 2
Piemonte	ATC CN3 1
Piemonte	CA CN6 1
Piemonte	ATC CN7 1
Piemonte	ATC CN7 2
Piemonte	CA VCI Civiasco
Piemonte	CA VCI Breia
Piemonte	CA VCI Balmuccia
Piemonte	CA VCI Vocca

Piemonte	CA_VC1_Cervatto
Piemonte	CA_VC1_Varallo
Piemonte	CA_VC1_Cravagliana
Piemonte	CA_VC1_Sabbia
Piemonte	CA_VC1_Rossa
Piemonte	CA_VC1_Piode
Piemonte	CA_VC1_Pila
Piemonte	CA_VC1_Scopa
Piemonte	CA_VC1_Scopello
Piemonte	CA_VC1_Serravalle Sesia
Piemonte	CA_VC1_Guardabosone
Piemonte	CA_VC1_Postua
Piemonte	CA_VC1_Cellio
Piemonte	CA_VC1_Quarona
Piemonte	CA_VC1_Borgosesia
Piemonte	CA_TO5
Piemonte	CA_TO5
Piemonte	CA_TO5
Piemonte	ATC_TO4_2
Piemonte	ATC_CN4_1
Piemonte	ATC_CN4_2
Piemonte	ATC_CN4_6
Piemonte	ATC_CN4_7
Piemonte	ATC_CN4_8
Piemonte	ATC_CN4_9
Piemonte	ATC_CN4_10
Piemonte	ATC_CN4_11
Piemonte	ATC_CN4_12
Piemonte	ATC_CN4_13
Piemonte	ATC_BI1_1
Piemonte	ATC_BI1_10
Piemonte	ATC_BI1_11
Piemonte	ATC_BI1_2
Piemonte	ATC_BI1_3
Piemonte	ATC_BI1_4
Piemonte	ATC_BI1_5
Piemonte	ATC_BI1_6
Piemonte	ATC_BI1_9
Piemonte	ATC_BI1_8
Piemonte	ATC_CN5_1

Piemonte	ATC_CN5_16
Piemonte	ATC_CN5_2
Piemonte	ATC_CN5_25
Piemonte	ATC_CN5_3
Piemonte	ATC_CN5_4
Piemonte	ATC_AL1_7
Piemonte	ATC_AL1_4
Piemonte	ATC_CN3_1
Piemonte	ATC_CN3_2
Piemonte	ATC_CN3_3
Piemonte	ATC_CN3_4
Piemonte	ATC_CN3_5
Piemonte	ATC_CN3_6
Piemonte	ATC_CN3_7
Piemonte	ATC_CN3_8
Piemonte	ATC_AT1_1
Piemonte	ATC_AT1_2
Piemonte	ATC_AT1_8
Piemonte	ATC_AT1_3
Piemonte	ATC_AT1_4
Piemonte	ATC_AT1_10
Piemonte	ATC_AT1_5
Piemonte	ATC_AT1_11
Piemonte	ATC_AT1_6
Piemonte	ATC_AT1_7
Piemonte	ATC_AT1_14
Piemonte	ATC_NO1_3
Piemonte	ATC_NO1_4
Piemonte	ATC_NO1_5
Piemonte	ATC_NO1_6
Piemonte	ATC_NO2_1
Piemonte	ATC_NO2_5
Toscana	ZRV_LU_01
Toscana	ZRV_LU_05
Toscana	ZRV_LU_09
Toscana	ZRV_LU_08
Toscana	DGC_LU_02
Toscana	DGC_LU_03
Toscana	DGC_LU_05
Toscana	DGC_LU_10
Toscana	DGC_LU_12

Toscana	DGC LU 14
Toscana	DGC LU 15
Toscana	DGC LU 19
Toscana	DGC LU 01
Toscana	DGC LU 04
Toscana	DGC LU 21
Toscana	DGC LU 20
Toscana	DGC PT 03
Toscana	DGC LU 13
Toscana	ODP LU 02
Toscana	ODP LU 03

Elenco Comuni ricadenti nella Zona di riduzione della densità del cinghiale

REGIONE	COMUNE
Emilia-Romagna	Coreglia Antelminelli
Lombardia	Acquanegra Cremonese
Lombardia	Annicco
Lombardia	Azzanello
Lombardia	Bonemerse
Lombardia	Bordolano
Lombardia	Camisano
Lombardia	Campagnola Cremasca
Lombardia	Cappella Cantone
Lombardia	Cappella de' Picenardi
Lombardia	Capralba
Lombardia	Casalbuttano ed Uniti
Lombardia	Casale Cremasco-Vidolasco
Lombardia	Casaletto di Sopra
Lombardia	Casalmaggiore
Lombardia	Casalmorano
Lombardia	Casteldidone
Lombardia	Castel Gabbiano
Lombardia	Castelverde
Lombardia	Castelvisconti
Lombardia	Cella Dati
Lombardia	Cicognolo
Lombardia	Cingia de' Botti
Lombardia	Corte de' Cortesi con Cignone

Lombardia	Corte de' Frati
Lombardia	Cremona
Lombardia	Cumignano sul Naviglio
Lombardia	Derovere
Lombardia	Gadesco-Pieve Delmona
Lombardia	Genivolta
Lombardia	Gerre de' Caprioli
Lombardia	Grontardo
Lombardia	Grumello Cremonese ed Uniti
Lombardia	Gussola
Lombardia	Izano
Lombardia	Malagnino
Lombardia	Martignana di Po
Lombardia	Cusano Milanino
Lombardia	Garbagnate Milanese
Lombardia	Gessate
Lombardia	Gorgonzola
Lombardia	Grezzago
Lombardia	Inzago
Lombardia	Lainate
Lombardia	Liscate
Lombardia	Masate
Lombardia	Melzo
Lombardia	Novate Milanese
Lombardia	Paderno Dugnano
Lombardia	Albizzate
Lombardia	Angera
Lombardia	Arcisate
Lombardia	Arsago Seprio
Lombardia	Azzate
Lombardia	Azzio
Lombardia	Barasso
Lombardia	Besnate
Lombardia	Besozzo
Lombardia	Biandronno
Lombardia	Bodio Lomnago
Lombardia	Brescia
Lombardia	Brunello
Lombardia	Buguggiate
Lombardia	Cairate
Lombardia	Cantello

Lombardia	Caravate
Lombardia	Carnago
Lombardia	Caronno Pertusella
Lombardia	Caronno Varesino
Lombardia	Casale Litta
Lombardia	Casciago
Lombardia	Castelseprio
Lombardia	Castiglione Olona
Lombardia	Castronno
Lombardia	Cavaria con Premezzo
Lombardia	Cazzago Brabbia
Lombardia	Cislago
Lombardia	Clivio
Lombardia	Cocquio-Trevisago
Lombardia	Comabbio
Lombardia	Comerio
Lombardia	Crosio della Valle
Lombardia	Daverio
Lombardia	Galliate Lombardo
Lombardia	Gavirate
Lombardia	Gazzada Schianno
Lombardia	Gemonio
Lombardia	Gerenzano
Lombardia	Gorla Maggiore
Lombardia	Gorla Minore
Lombardia	Gornate Olona
Lombardia	Inarzo
Lombardia	Induno Olona
Lombardia	Jerago con Orago
Lombardia	Leggiuno
Lombardia	Lonate Ceppino
Lombardia	Lozza
Lombardia	Luvinate
Lombardia	Malnate
Lombardia	Marnate
Lombardia	Mercallo
Lombardia	Monvalle
Lombardia	Morazzone
Lombardia	Mornago
Lombardia	Oggiona con Santo Stefano
Lombardia	Origgio

Lombardia	Orino
Lombardia	Saronno
Lombardia	Solbiate Arno
Lombardia	Sumirago
Lombardia	Taino
Lombardia	Ternate
Lombardia	Tradate
Lombardia	Travedona-Monate
Lombardia	Uboldo
Lombardia	Varano Borghi
Lombardia	Varese
Lombardia	Vedano Olona
Lombardia	Venegono Inferiore
Lombardia	Venegono Superiore
Lombardia	Vergiate
Lombardia	Sangiano
Lombardia	Cadrezzate con Osmate
Lombardia	Bardello con Malgesso e Bregano
Lombardia	Albiolo
Lombardia	Appiano Gentile
Lombardia	Beregazzo con Figliaro
Lombardia	Binago
Lombardia	Bizzarone
Lombardia	Bregnano
Lombardia	Bulgarograsso
Lombardia	Cabiate
Lombardia	Cadorago
Lombardia	Carbonate
Lombardia	Carimate
Lombardia	Casnate con Bernate
Lombardia	Cassina Rizzardi
Lombardia	Castelnuovo Bozzente
Lombardia	Cermenate
Lombardia	Cirimido
Lombardia	Cucciago
Lombardia	Faloppio
Lombardia	Fenegrò
Lombardia	Figino Serenza
Lombardia	Fino Mornasco
Lombardia	Grandate
Lombardia	Guanzate

Lombardia	Limido Comasco
Lombardia	Locate Varesino
Lombardia	Lomazzo
Lombardia	Luisago
Lombardia	Lurago Marinone
Lombardia	Lurate Caccivio
Lombardia	Mariano Comense
Lombardia	Montano Lucino
Lombardia	Mozzate
Lombardia	Novedrate
Lombardia	Olgiate Comasco
Lombardia	Oltrona di San Mamette
Lombardia	Rodero
Lombardia	Rovellasca
Lombardia	Rovello Porro
Lombardia	San Fermo della Battaglia
Lombardia	Senna Comasco
Lombardia	Turate
Lombardia	Valmorea
Lombardia	Veniano
Lombardia	Vertemate con Minoprio
Lombardia	Villa Guardia
Lombardia	Colverde
Lombardia	Solbiate con Cagno
Lombardia	Uggiate con Ronago
Lombardia	Arese
Lombardia	Basiano
Lombardia	Bellinzago Lombardo
Lombardia	Bollate
Lombardia	Bresso
Lombardia	Bussero
Lombardia	Cambiago
Lombardia	Carugate
Lombardia	Cassano d'Adda
Lombardia	Cassina de' Pecchi
Lombardia	Cernusco sul Naviglio
Lombardia	Cerro Maggiore
Lombardia	Cesate
Lombardia	Cinisello Balsamo
Lombardia	Cologno Monzese
Lombardia	Cormano

Lombardia	Pero
Lombardia	Pessano con Bornago
Lombardia	Pozzo d'Adda
Lombardia	Pozzuolo Martesana
Lombardia	Rescaldina
Lombardia	Rho
Lombardia	Senago
Lombardia	Sesto San Giovanni
Lombardia	Solaro
Lombardia	Trezzano Rosa
Lombardia	Trezzo sull'Adda
Lombardia	Truccazzano
Lombardia	Vaprio d'Adda
Lombardia	Vignate
Lombardia	Vimodrone
Lombardia	Baranzate
Lombardia	Antegnate
Lombardia	Arcene
Lombardia	Arzago d'Adda
Lombardia	Barbata
Lombardia	Bariano
Lombardia	Boltiere
Lombardia	Bonate Sotto
Lombardia	Bottanuco
Lombardia	Brembate
Lombardia	Brignano Gera d'Adda
Lombardia	Calcio
Lombardia	Calvenzano
Lombardia	Canonica d'Adda
Lombardia	Capriate San Gervasio
Lombardia	Caravaggio
Lombardia	Casirate d'Adda
Lombardia	Castel Rozzone
Lombardia	Chignolo d'Isola
Lombardia	Ciserano
Lombardia	Civate al Piano
Lombardia	Cologno al Serio
Lombardia	Comun Nuovo
Lombardia	Cortenuova
Lombardia	Covo
Lombardia	Dalmine

Lombardia	Fara Gera d'Adda
Lombardia	Fara Olivana con Sola
Lombardia	Filago
Lombardia	Fontanella
Lombardia	Fornovo San Giovanni
Lombardia	Isso
Lombardia	Lallio
Lombardia	Levate
Lombardia	Lurano
Lombardia	Madone
Lombardia	Martinengo
Lombardia	Misano di Gera d'Adda
Lombardia	Morengo
Lombardia	Mozzanica
Lombardia	Osio Sopra
Lombardia	Osio Sotto
Lombardia	Pagazzano
Lombardia	Pognano
Lombardia	Pontirolo Nuovo
Lombardia	Pumenengo
Lombardia	Romano di Lombardia
Lombardia	Spirano
Lombardia	Stezzano
Lombardia	Suisio
Lombardia	Torre Pallavicina
Lombardia	Treviglio
Lombardia	Treviolo
Lombardia	Urgnano
Lombardia	Verdellino
Lombardia	Verdello
Lombardia	Medolago
Lombardia	Solza
Lombardia	Borgo San Giacomo
Lombardia	Castelcovati
Lombardia	Comezzano-Cizzago
Lombardia	Orzinuovi
Lombardia	Orzivecchi
Lombardia	San Paolo
Lombardia	Pompiano
Lombardia	Quinzano d'Oglio
Lombardia	Roccafranca

Lombardia	Rudiano
Lombardia	Urago d'Oglio
Lombardia	Verolavecchia
Lombardia	Villachiera
Lombardia	Motta Baluffi
Lombardia	Offanengo
Lombardia	Olmeneta
Lombardia	Paderno Ponchielli
Lombardia	Persico Dosimo
Lombardia	Pescarolo ed Uniti
Lombardia	Pianengo
Lombardia	Pieve d'Olmi
Lombardia	Pieve San Giacomo
Lombardia	Pozzaglio ed Uniti
Lombardia	Ricengo
Lombardia	Rivarolo del Re ed Uniti
Lombardia	Robecco d'Oglio
Lombardia	Romanengo
Lombardia	Salvirola
Lombardia	San Daniele Po
Lombardia	San Giovanni in Croce
Lombardia	San Martino del Lago
Lombardia	Scandolara Ravara
Lombardia	Scandolara Ripa d'Oglio
Lombardia	Sergnano
Lombardia	Sesto ed Uniti
Lombardia	Solarolo Rainerio
Lombardia	Soncino
Lombardia	Soresina
Lombardia	Sospiro
Lombardia	Spinadesco
Lombardia	Stagno Lombardo
Lombardia	Ticengo
Lombardia	Torre de' Picenardi
Lombardia	Torricella del Pizzo
Lombardia	Trigolo
Lombardia	Vailate
Lombardia	Vescovato
Lombardia	Voltido
Lombardia	Dosolo
Lombardia	Pomponesco

Lombardia	Sabbioneta
Lombardia	Viadana
Lombardia	Casatenovo
Lombardia	Cernusco Lombardone
Lombardia	Lomagna
Lombardia	Osnago
Lombardia	Paderno d'Adda
Lombardia	Verderio
Lombardia	Agrate Brianza
Lombardia	Aicurzio
Lombardia	Albiate
Lombardia	Arcore
Lombardia	Barlassina
Lombardia	Bellusco
Lombardia	Bernareggio
Lombardia	Besana in Brianza
Lombardia	Biassono
Lombardia	Bovisio-Masciago
Lombardia	Brugherio
Lombardia	Burago di Molgora
Lombardia	Camparada
Lombardia	Carate Brianza
Lombardia	Carnate
Lombardia	Cavenago di Brianza
Lombardia	Ceriano Laghetto
Lombardia	Cesano Maderno
Lombardia	Cogliate
Lombardia	Concorezzo
Lombardia	Correzzana
Lombardia	Desio
Lombardia	Giussano
Lombardia	Lazzate
Lombardia	Lesmo
Lombardia	Limbiate
Lombardia	Lissone
Lombardia	Macherio
Lombardia	Meda
Lombardia	Mezzago
Lombardia	Misinto
Lombardia	Monza
Lombardia	Muggiò

Lombardia	Nova Milanese
Lombardia	Ornago
Lombardia	Ronco Briantino
Lombardia	Seregno
Lombardia	Seveso
Lombardia	Sovico
Lombardia	Sulbiate
Lombardia	Triuggio
Lombardia	Usmate Velate
Lombardia	Varedo
Lombardia	Vedano al Lambro
Lombardia	Verano Brianza
Lombardia	Villasanta
Lombardia	Vimercate
Lombardia	Busnago
Lombardia	Caponago
Lombardia	Cornate d'Adda
Lombardia	Lentate sul Seveso
Lombardia	Roncello
Piemonte	Guardabosone
Piemonte	Castelletto sopra Ticino
Piemonte	Bene Vagienna
Piemonte	Carrù
Piemonte	Cherasco
Piemonte	Lequio Tanaro
Piemonte	Monchiero
Piemonte	Mondovì
Piemonte	Narzole
Piemonte	Piozzo
Piemonte	Salmour
Piemonte	Fontainemore
Piemonte	Lillianes
Piemonte	Pont-Saint-Martin
Piemonte	Golasecca
Piemonte	Ispra
Piemonte	Ranco
Piemonte	Sesto Calende
Piemonte	Ailoche
Piemonte	Andorno Micca
Piemonte	Biella
Piemonte	Bioglio

Piemonte	Borriana
Piemonte	Callabiana
Piemonte	Camandona
Piemonte	Caprile
Piemonte	Casapinta
Piemonte	Coggiola
Piemonte	Crevacuore
Piemonte	Curino
Piemonte	Donato
Piemonte	Gaglianico
Piemonte	Graglia
Piemonte	Mezzana Mortigliengo
Piemonte	Miagliano
Piemonte	Muzzano
Piemonte	Netro
Piemonte	Occhieppo Inferiore
Piemonte	Occhieppo Superiore
Piemonte	Pettinengo
Piemonte	Piedicavallo
Piemonte	Pollone
Piemonte	Ponderano
Piemonte	Portula
Piemonte	Pralungo
Piemonte	Pray
Piemonte	Ronco Biellese
Piemonte	Rosazza
Piemonte	Sagliano Micca
Piemonte	Sandigliano
Piemonte	Sordevolo
Piemonte	Strona
Piemonte	Tavigliano
Piemonte	Tollegno
Piemonte	Vallanzengo
Piemonte	Valle San Nicolao
Piemonte	Veglio
Piemonte	Verrone
Piemonte	Zumaglia
Piemonte	Campiglia Cervo
Piemonte	Valdilana
Piemonte	Baveno
Piemonte	Belgirate

Piemonte	Stresa
Toscana	Bagni di Lucca

